Sistema Socio Sanitario



ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.711, del 19 MAG. 2022

OGGETTO: Convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'esecuzione di prestazioni di Radiologia Interventistica.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI

IL RESPONSABILE UOS LIBERA PROFESSIONE, MARKETING E CONVENZIONI

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato alle Direzioni Mediche dei PP.OO. Buzzi, Fatebenefratelli e Sacco.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ruggero Samarani

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

Dott.ssa Concetta Otiviero

L

Sistema Socio Sanitario



ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 711. del 0 9 MAG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 27.12.1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- la Legge regionale 27.12.2006, n. 30 e s.m.i., che all'art. 1, commi 2 e 3, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

richiamata la deliberazione n. 723 del 01.07.2020, con la quale è stata approvata la stipula della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'esecuzione di prestazioni di Radiologia Interventistica garantite sulle 24 ore, in particolare per interventi di embolizzazione vascolare/stent su pazienti con sanguinamento attivo o ad alto rischio emorragico (comprese le procedure complesse di Radiologia interventistica relativa agli accessi vascolari per emodialisi e di embolizzazione vascolare in caso di aneurisma cerebrale sanguinante o sintomatico), procedure urgenti indifferibili sull'apparato epatobiliare e digerente e per il drenaggio di raccolte endo-addominali urgenti non differibili, avente validità sino al 31.12.2021;

acquisiti, in atti, i pareri favorevoli del Direttore Medico del P.O. Buzzi, del Direttore Medico f.f. del P.O. Fatebenefratelli e del Direttore Medico del P.O. Sacco in merito al rinnovo della convenzione per l'attività in argomento;

considerata, pertanto, la necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni oggetto del presente provvedimento, con nota PEC prot. n. 53142 del 15.12.2021 l'Azienda ha chiesto alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico la disponibilità al rinnovo della convenzione;

viste le note, conservate in atti, prot. n. 17392 del 05.04.2022 e prot. n. 20248/U del 15.04.2022 con le quali, rispettivamente, la predetta Fondazione ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per il biennio 2022-2023 ed ha trasmesso il relativo schema di convenzione;

ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla stipula della convenzione passiva di cui trattasi, secondo lo schema che allegato sub 1 al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Responsabile della UOS Convenzioni, Progetti e Libera Professione, proponente il presente provvedimento anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 18.06.2009, n. 69;

 q^{Λ}

D





ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	n. 711 del	0 9 MAG.	2022

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,

IL DIRET

- 1- di procedere alla stipula della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, avente validità per il biennio 2022-2023, per l'esecuzione di prestazioni di Radiologia Interventistica, secondo lo schema che allegato sub 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
- **2-** di prevedere i costi derivanti dal presente provvedimento in complessivi € 440.000,00=, da imputare con le modalità indicate nella sezione contabile del provvedimento;
- **3-** di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

TIORE GENERALE

Il Direttore Amministrativo (Dott. Domenico Versace)

II Direttore Sanitario (Dott:ssa Lucia Castellani) Il Direttore Sociosanitario (Dott. Antonino Zagari)



ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	n. <mark>711.</mark> del _	0 9 MAG. 2022
--------------------------------------	----------------------------	---------------

SEZIONE CONTABILE

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che:

il costo complessivo di € 440.000,00=, previsto dalla presente proposta, è appostato al conto di costo 420101015001001, come di seguito ripartito:

- € 220.000,00= al bilancio di competenza 2022, autorizzazione n. 227 - 18

- € 220.000,00= al bilancio di competenza 2023, autorizzazione n. 277 -/ o

Il Direttore UOC Economico-Finanziaria Responsabile della verifica contabile

Dott. Carlo Valentini

9

A

(**



ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 711 del 0 9 MAG. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009 dal 1 0 MAG, 2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
Il presente atto si compone di n. 14 pagine , di cui n. 9 pagine di allegati.
UOC Affari Generali e Legali Il Funzionario addetto
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo Milano, lì

UOC Affari Generali e Legali il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA A FAVORE DELL'ASST FATEBENEFRATELLI/SACCO

TRA

la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, di seguito denominata "Fondazione", nella persona del Direttore Generale Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Fondazione si impegna ad effettuare a favore dell'ASST FBF Sacco prestazioni di radiologia interventistica, e più precisamente:

- interventi di embolizzazione vascolare/stent su pazienti con sanguinamento attivo o ad alto rischio emorragico, comprese le procedure complesse di radiologia interventistica relativa agli accessi vascolari per emodialisi e di embolizzazione vascolare in caso di aneurisma cerebrale sanguinante o sintomatico;
- procedure urgenti indifferibili sull'apparato epatobiliare e digerente;
- drenaggio di raccolte endo-addominali urgenti non differibili.

Le suddette prestazioni saranno garantite sulle 24 ore a pazienti ricoverati presso



l'ASST FBF Sacco che metterà a disposizione dei medici della Fondazione le Sale Angiografiche, i dispositivi adeguati alle procedure, il materiale, il personale di supporto e quant'altro si renda necessario ai Sanitari preposti all'esecuzione delle prestazioni di cui sopra.

Le prestazioni richieste saranno garantite dal personale in servizio presso la UOC di Radiologia e saranno svolte al di fuori del normale orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di lavoro, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività dell'Unità Operativa interessata.

Solo in casi particolari le prestazioni verranno eseguite presso la Fondazione, a seguito del trasferimento del paziente, con trasporto a carico dell'ASST FBF Sacco.

ART. 2

Le prestazioni oggetto dell'accordo vengono eseguite per il tramite di personale della dirigenza sanitaria medica in servizio presso l'UOC di Radiologia della Fondazione, allo scopo di volta in volta individuato, al di fuori dell'orario di lavoro, tramite accessi da effettuarsi presso l'ASST FBF Sacco, previo accordi fra le Direzioni Sanitarie della suddetta ASST FBF Sacco e il Direttore dell'UOC Radiologia della Fondazione.

ART. 3

L'ASST FBF Sacco, in ragione di quanto precisato agli art. 1 e 2, corrisponderà alla Fondazione un compenso pari ad € 1.500,00/prestazione, oltre ad una percentuale pari al 15% del compenso sopra indicato quale rimborso spese gestionali alla Fondazione.

L'ASST FBF Sacco, con periodicità mensile, segnalerà, con nota sottoscritta per approvazione anche dal personale sanitario interessato, alla UOC Affari Generali e

Legali, Convenzioni della Fondazione, il numero degli accessi/ore effettuati nel periodo considerato. Alla predetta nota verranno allegati i relativi giustificativi con indicati i giorni e gli orari in cui le prestazioni sono state svolte, sottoscritti dai sanitari interessati.

La Fondazione, a sua volta, emetterà fattura con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento e, successivamente, provvederà all'erogazione del compenso al personale interessato, ai sensi della normativa vigente.

ART. 4

La ASST FBF Sacco si impegna a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e manleva la Fondazione per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento della stessa.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli).

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

ART. 5

La presente convenzione ha validità dall'1.1.2022 e sino al 31.12.2023, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo PEC con almeno un mese di preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 6

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il

trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

- 2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- 3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.
- 4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.
- 5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASST FBF Sacco, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.



- 6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- 7. Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riquardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.
- 8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.
- 9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da



parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

- 10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
- 11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.
- 12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.
- 13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.
- 14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

a

ART. 7

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 8

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'ASST FBF Sacco.

ART. 9

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST FBF Sacco, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

N

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

(Dott. Ezio Belleri)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO

Il Direttore Generale

(Dott. Alessandro Visconti)

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.



ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento. Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:
 - garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) deve fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- e) deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
- f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
- g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
- h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.